



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi DE LEVERANO	Consigliere
Annalaura LEONI	Primo Referendario
Antonino GERACI	Referendario – relatore

nella camera di consiglio del 30 maggio 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/2019/INPR, n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR, n. 10/2022/INPR e n. 8/2023/INPR, con le quali sono state approvate le linee guida cui devono attenersi - ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n.266 - gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti, rispettivamente degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
VISTE le relazioni-questionario relative agli esercizi finanziari dal 2018 al 2022 trasmesse dall'Organo di revisione del comune di Trevi e le risultanze dell'attività istruttoria condotta dalla Sezione;
VISTA l'ordinanza con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la seduta odierna;
UDITO il relatore Dott. Antonino Geraci;

ESPOSIZIONE DEI FATTI E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

Il Comune di Trevi ha n. 8.076 abitanti al 1° gennaio 2023¹ e, alla data del 31 dicembre 2022, erano in servizio n. 34 dipendenti, dei quali solo uno a tempo determinato, oltre il segretario comunale².

Il controllo finanziario del Comune di Trevi - in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio più volte ribaditi dalla Sezione delle autonomie (cfr. delibere n. 3/SEZAUT/2019/INPR, 12/SEZAUT/2019/INPR, 9/SEZAUT/2020/INPR, n. 7/SEZAUT/2021/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR) - ha riguardato i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.

¹ Dato estratto dal sito ISTAT in relazione all'ultima rilevazione della popolazione alla data del 1° gennaio 2023.

² Dato fornito dall'Amministrazione nella risposta all'istruttoria acquisita al prot. n. 684 del 18 marzo 2024 e riscontrabile, altresì, dal conto annuale del personale dell'esercizio 2022, pubblicato nel sito web istituzionale del Comune, nella sezione dedicata alla "Dotazione organica" di "Amministrazione trasparente", in seguito all'interlocuzione istruttoria, unitamente al conto delle precedenti annualità 2020 e 2021.

L'Organo di revisione del Comune di Trevi ha trasmesso le relazioni questionario sui rendiconti degli esercizi in esame, non rilevando gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'Ente (cfr. risposta alla domanda 1 della Sezione I).

Giova, *in primis*, rammentare che la Sezione si è pronunciata in merito alla gestione finanziaria del Comune di Trevi con deliberazione n. 98/2020/PRSE del 14 maggio 2020, con specifico riferimento ai rendiconti dei precedenti esercizi 2016 e 2017, annualità, quest'ultima, nella quale il risultato di amministrazione evidenziava già una parte disponibile positiva.

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario, nonché dei documenti contabili accompagnatori dei rendiconti di gestione degli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, questo Magistrato relatore ha svolto un'attività istruttoria al fine di acquisire dall'Ente ulteriore documentazione contabile, chiarimenti ed elementi d'informazione.

In particolare, con istruttoria prot. n. 473 del 12 febbraio 2024, l'Ente è stato invitato a riferire sui seguenti aspetti ed a fornire la documentazione richiesta: (i) rendiconto di gestione degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, parte entrata e spesa, distinto per capitoli; (ii) calcolo dettagliato del FCDE, effettuato sulla base del quinquennio di riferimento, che ha determinato l'accantonamento nel risultato di amministrazione di ciascuno degli esercizi dal 2018 al 2022; (iii) quanto al contrasto all'evasione tributaria, è stato chiesto di riferire brevemente sulle modalità di controllo poste in essere, nonché sullo stato delle attività svolte ed in itinere, specificando, per ciascun tributo interessato da dette attività, a quale annualità è giunta la verifica al termine dell'esercizio 2022; (iv) dall'esame del riaccertamento ordinario dei residui 2022 è emersa la conservazione di residui vetusti, sia attivi che passivi, dei quali l'Amministrazione ha dato, altresì, elencazione nella relazione al rendiconto, indicando, nel merito, quale motivazione dalla conservazione, la riconduzione a "*partite debito/credito da chiudere*" (con specifico riferimento ai residui riconducibili al "*Park Trevi*", cap. entrata 640 e di uscita 2335) o a "*contributo a rendicontazione*" (con specifico riferimento al cap. entrata 901, contributo sisma "*Palazzo Natalucci*" ed al cap. uscita 2868/10, risultato in "*pagamento 2023*", nonché al cap. entrata 916, riconducibili al "*PIR Capoluogo*", al cap. entrata 921, contributo regionale per "*giardino Villa Fabbri*" ed al cap. entrata 932, "*contributo regionale scuola disabili*"). Al riguardo, è stato chiesto *in primis* di fornire un aggiornamento al 31.12.2023, nonché di fornire informazioni sullo stato complessivo dell'attività di riconciliazione e riallineamento delle proprie posizioni creditorie e debitorie con la Regione Umbria - dettagliando, nello specifico, le poste contabili suddette individuate quali contributi regionali - aspetto che, come è noto, già a partire

dal 2017, è anche oggetto di particolare attenzione da parte della Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale. Con specifico riferimento alle poste sopra evidenziate, è stato chiesto anche di precisare il soggetto giuridico erogante e l'eventuale riferimento a contabilità speciali, stante la riconduzione del contributo relativo al "Palazzo Natalucci" alla gestione sismica e quella della "scuola disabili" ad una "gestione dell'erogazione" a carico dell'azienda territoriale edilizia residenziale pubblica, ATER (indicazione fornita dal Comune nella nota del luglio 2021, tra i dati acquisiti proprio ai fini dell'allora giudizio di parificazione); (v) dall'esame dell'elenco dei residui passivi da riportare al termine dell'anno 2002, allegato al riaccertamento ordinario, è emersa la conservazione al cap. 3580 di somme pari ad € 170.000,00 riconducibili al riconoscimento di un debito fuori bilancio, derivante da sentenze esecutive, avvenuto nell'esercizio 2019, per le quali l'Amministrazione è stata invitata a chiarire le motivazioni del mancato pagamento delle somme allora già riconosciute, nonché a fornire aggiornamenti al riguardo; (vi) è stato chiesto di fornire, per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2022, il dato della cassa, distinguendo, altresì, tra la quota libera e quella vincolata e indicando l'ammontare della cassa vincolata eventualmente non ricostituita al termine di ciascun esercizio e di trasmettere, inoltre, il conto del tesoriere di ciascun esercizio dal 2018 al 2022, unitamente all'elenco dettagliato della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2022 ed al 31.12.2023. Nel merito, è stato, infatti, evidenziato come l'Organo di revisione abbia segnalato saldi di cassa vincolata negativi per gli esercizi oggetto della presente analisi, nonché il mancato riallineamento con i saldi del Tesoriere, raccomandandone (nella relazione al rendiconto 2022) il reintegro, sebbene, nella relazione al precedente rendiconto 2021, avesse accertato che *"il dato corretto è quello indicato dall'Ente e che le differenze sono da attribuire al non corretto funzionamento della procedura di contabilità che attribuisce ai flussi verso il tesoriere codici che il tesoriere non riconosce"*, raccomandando, al contempo, all'ufficio finanziario di *"risolvere tale disfunzione e di provvedere con i primi incassi vincolati ad un reintegro delle somme vincolate, anticipate per il pagamento di spese in c/capitale"*. Sul punto, l'Amministrazione è stata invitata a voler fornire maggiori chiarimenti, oltre ad aggiornamenti, finalizzati a comprendere se detta segnalata irregolarità permanga o risulti superata, nonché indicazioni circa l'avvertita necessità di dover anticipare per cassa il pagamento di spese in c/capitale, che lo stesso Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2019, imputa ad *"investimenti finanziati da contributi e trasferimenti pubblici che sono soggetti a rendicontazione"*. A tale ultimo riguardo, è stato chiesto anche di fornire un prospetto che dia evidenza degli investimenti per i quali l'Ente ha eventualmente ritenuto necessario anticipare somme proprie, con l'esposizione delle somme effettivamente erogate, dei relativi

residui attivi (con indicazione del soggetto giuridico erogante) ed eventuali passivi ancora conservati al 31.12.2022 ed al 31.12.2023; (vii) con riferimento al Fondo rischi contenzioso, è stato chiesto di fornire una ricostruzione dettagliata del valore dei contenziosi pendenti al 31.12.2022, con relativa valutazione del rischio di soccombenza a cui l'Ente è esposto, secondo i criteri di cui al punto 5.2, lett. h), All.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ed i principi a cui questa Corte ha fatto più volte riferimento, di cui ai documenti OIC n. 31 e IAS 37. Nel merito, sono stati chiesti anche chiarimenti in ordine alla risposta negativa fornita nel questionario debiti fuori bilancio 2022, con la quale è stato riferito come l'Ente non abbia individuato l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale condanna (con riferimento a tutto il contenzioso, anche a quello che non ha determinato alcun accantonamento), nonché un aggiornamento sullo stato dei predetti contenziosi; (viii) nei prospetti relativi alle spese di rappresentanza, *ex art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011*, debitamente sottoscritti e pubblicati, non sono mai stati indicati gli estremi della delibera di approvazione del regolamento che disciplina tali spese, pertanto, sul punto, è stato chiesto di riferire sulla sua eventuale adozione e, nel caso, di trasmetterne i relativi atti; (ix) al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 14, comma 6, dell'art. 175/2016, è stato chiesto di riferire se siano state individuate le società titolari di affidamenti diretti controllate dall'Ente dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione giudiziale nel quinquennio considerato dalla predetta norma e, in caso affermativo, di indicare come avviene il monitoraggio; (x) è stato chiesto di riferire in merito al numero di dipendenti in servizio presso l'Amministrazione al 31.12.2022, distinguendo, altresì, tra quanti a tempo indeterminato e quanti a tempo determinato, osservando, al riguardo, come nel sito web istituzionale, nella sezione dedicata alla "Dotazione organica" di "Amministrazione trasparente", non siano risultati pubblicati gli ultimi conti annuali del personale, stante la pubblicazione ferma a quello relativo all'annualità 2019; (xi) è stato chiesto di fornire l'ammontare dei debiti pagati oltre la scadenza al 31.12.2022, *ex art. 41, c. 1, d.l. n. 66/2014*; (xii) si è osservato come i rendiconti degli esercizi dal 2018 al 2022 risultano approvati dal Consiglio comunale oltre i termini previsti dalla normativa, finanche oltre agli slittamenti previsti per alcune annualità dal Legislatore, in deroga al termine del 30 aprile ordinariamente fissato dall'articolo 227, comma 2, del TUEL. Ciò anche in conseguenza di ritardi nell'approvazione da parte della Giunta delle operazioni di riaccertamento ordinario, propedeutiche alla predisposizione dello schema di rendiconto. Al riguardo, pertanto, l'Amministrazione è stata invitata a motivare detti ritardi, fornendo ogni elemento che avrebbe ritenuto utile al fine di connotare il fenomeno rilevato; (xiii) è stato chiesto, infine, di fornire i Flussi finanziari anni 2018, 2019, 2020, 2021 e

2022 (in termini di competenza e cassa) da e verso il Comune con i soggetti partecipati (Agenzie, Aziende, Fondazioni Istituzioni e Società) derivanti da obbligazioni prive della natura di corrispettività (quali a titolo meramente esemplificativo contributi) indicando beneficiario, importi, natura e motivazione (esplicitare eventuale norma giuridica statale o regionale che dispone il trasferimento legittimandolo), ponendo particolare attenzione a quelli nascenti o incrementati per sopperire alle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria (da virus Covid-19), precisando come rientrino nella suddetta classificazione anche, in ordine alle società partecipate, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie che se riscontrati nei fatti devono essere accompagnati dalla dovuta esplicitazione del Tusp (in caso affermativo e reso legittimo da norme sopravvenute indicare la disciplina derogatoria).

Il Comune di Trevi ha fornito alcuni elementi di informazione con la nota prot. n. 5885 del 18 marzo 2024, acquisita al prot. n. 684 in pari data.

Alla luce della documentazione e degli elementi informativi e chiarimenti pervenuti, viene di seguito esposto l'esito dell'esame degli aspetti maggiormente significativi della gestione economico-finanziaria dell'Ente afferente ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, nel rispetto del principio di continuità dei bilanci, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale, *"uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., [esigendo] che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49).

In virtù delle disposizioni dell'art. 148-bis TUEL – introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 – infatti, l'esame effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, svolto ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. sopra richiamati, è finalizzato alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Qualora gli esiti di detta verifica non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento ai sensi del citato art. 148-bis, c. 3, TUEL, la Sezione di controllo segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate che, pur non tali da pregiudicare gli equilibri, in prospettiva possano comportare l'insorgenza di situazioni idonee a

compromettere la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

1. Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio della gestione di competenza dell'esercizio 2018, sulla base dei documenti trasmessi, risultano conseguiti, sia in parte corrente, con un saldo positivo di € 995.721,03, sia in parte capitale, con un saldo positivo di € 236.382,80, con un equilibrio finale pari ad € 1.232.103,83.

Per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, la verifica degli equilibri, secondo i dati desunti dai prospetti allegati a ciascun rendiconto di gestione (All. 10 al d.lgs. n. 118/2011), ha posto in evidenza quanto segue.

Equilibri di bilancio esercizi 2019-2022

			2019		2020		2021		2022
Equilibrio corrente	O1) Risultato di competenza parte corrente	+	878.272,37	+	2.007.880,90	+	2.757.134,84	+	2.337.952,84
	O2) Equilibrio di bilancio parte corrente	+	205.657,50	+	1.181.104,41	+	1.751.718,00	+	1.281.295,05
	O3) <i>Equilibrio complessivo di parte corrente</i>	-	222.637,46	+	2.288.587,09	+	1.726.306,50	+	1.235.237,89
Equilibrio in c/capitale	Z1) Risultato di competenza parte capitale	+	488.058,80	+	467.137,51	+	361.597,83	+	725.908,96
	Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	+	481.828,06	+	446.749,65	+	299.485,13	+	491.361,25
	Z3) <i>Equilibrio complessivo in c/capitale</i>	+	481.765,40	+	446.997,79	+	299.485,13	+	491.361,25
EQUILIBRIO FINALE	W1) Risultato di competenza	+	1.366.331,17	+	2.475.018,41	+	3.118.732,67	+	3.063.861,80
	W2) Equilibrio di bilancio	+	687.485,56	+	1.627.854,06	+	2.051.203,13	+	1.772.656,30
	W3) <i>Equilibrio complessivo</i>	+	259.127,94	+	2.735.584,88	+	2.025.791,63	+	1.726.599,14

Nelle suddette annualità, il Comune di Trevi, avendo conseguito un "Risultato di competenza" dell'esercizio non negativo (W1), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 821, della l. n. 145/2018 si considera in equilibrio. Giova, altresì, evidenziare il conseguimento di risultati

positivi anche nell'equilibrio di bilancio (W2) e nell'equilibrio complessivo (W3), tali da aver garantito a consuntivo anche la copertura degli accantonamenti e dei vincoli di destinazione.

2. Gestione della liquidità

La situazione di cassa si mostra nel suo complesso positiva. Il Comune, infatti, non ha mai usufruito, nelle annualità esaminate, dell'anticipazione di tesoreria (*ex art. 222 TUEL*) e non ha ricevuto anticipazioni di liquidità da Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, del D.L. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, e successive norme di rifinanziamento. Il saldo finale di cassa ha registrato un costante incremento nel periodo esaminato, attestandosi a € 4.553.840,43 al termine dell'esercizio 2022.

La seguente tabella riporta i dati del saldo cassa per gli esercizi dal 2018 al 2022, mostrando l'evoluzione della sua composizione.

Disponibilità di cassa ed utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibilità finale di cassa	1.949.779,06	2.486.126,63	2.531.203,50	3.407.974,80	4.553.840,43
di cui vincolata	-323.057,81	-830.240,79	-887.612,78	-1.382.238,35	-1.741.748,68
Fondi vincolati non ricostituiti al 31.12	0	0	0	0	0
Anticipazione utilizzata	0	0	0	0	0
gg di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0	0	0

L'esame della gestione della liquidità dell'Ente è stato incentrato, tuttavia, su un approfondimento relativo al dato delle somme vincolate per cassa - i cui dati esposti nella suddetta tabella sono stati forniti dall'Amministrazione nella risposta all'istruttoria - alla luce delle segnalazioni operate dall'Organo di revisione in merito alla rilevazione di saldi di cassa vincolata negativi per gli esercizi oggetto della presente analisi, nonché del mancato riallineamento con i saldi del Tesoriere. L'Organo di revisione, infatti, aveva raccomandato - nella relazione al rendiconto 2022 - il reintegro delle somme, sebbene, nella relazione al precedente rendiconto 2021, avesse accertato che *"il dato corretto è quello indicato dall'Ente e che le differenze sono da attribuire al non corretto funzionamento della procedura di contabilità che attribuisce ai flussi verso il tesoriere codici che il tesoriere non riconosce"*, con contestuale raccomandazione all'ufficio finanziario di *"risolvere tale disfunzione e di provvedere con i primi incassi vincolati ad un reintegro delle somme vincolate, anticipate per il pagamento di spese in c/capitale"*.

Come già sopra riportato, nell'interlocuzione istruttoria l'Amministrazione è stata invitata a voler fornire maggiori chiarimenti, oltre ad aggiornamenti, finalizzati a comprendere se detta segnalata irregolarità permanga o risulti superata, nonché indicazioni circa l'avvertita

necessità di dover anticipare per cassa il pagamento di spese in c/capitale, che lo stesso Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2019, imputa ad *“investimenti finanziati da contributi e trasferimenti pubblici che sono soggetti a rendicontazione”*. A tale ultimo riguardo, è stato chiesto anche di fornire un prospetto che dia evidenza degli investimenti per i quali l'Ente ha eventualmente ritenuto necessario anticipare somme proprie, con l'esposizione delle somme effettivamente erogate, dei relativi residui attivi (con indicazione del soggetto giuridico erogante) ed eventuali passivi ancora conservati al 31.12.2022 ed al 31.12.2023.

Prendendo preliminarmente atto della documentazione e dei prospetti trasmessi dall'Ente, i quali hanno fornito riscontro alle richieste allo stesso formulate, si intende in questa sede dare evidenza degli elementi informativi comunicati dall'Amministrazione con riferimento alle segnalazioni dell'Organo di revisione circa i saldi di cassa vincolati negativi. Nello specifico, è stato riferito che: (i) *“questo ente ha anticipato con il fondo di cassa libera pagamenti di fatture per realizzazione di opere di investimento finanziate da contributi a rendicontazione”*; (ii) *“erroneamente tali pagamenti sono stati considerati vincolati e pertanto confluiti nella consistenza del fondo di cassa vincolato, determinandolo con segno negativo”*; (iii) *“considerato che l'incasso dei contributi a rendicontazione avviene solo dopo la rendicontazione della spesa sostenuta, si è determinato un fondo di cassa vincolato negativo, a causa dei maggiori pagamenti rispetto agli incassi, in quanto i pagamenti sono stati anticipati rispetto ai relativi incassi che si sono verificati o che si verificheranno solo a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta”*.

L'Amministrazione ha, altresì, riferito che: *“Pertanto il reintegro avrebbe riguardato la cassa libera utilizzata, non quella vincolata, e ciò non è stato possibile perché i pagamenti hanno anticipato gli incassi, i quali avvengono solo dopo le rendicontazioni dei pagamenti stessi. Lo sfasamento temporale non ha consentito quindi il reintegro della cassa libera, che tra l'altro secondo il punto 10.7 del paragrafo 10 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 non avrebbe dovuto essere effettuato”*.

Quanto, poi, al rilevato mancato riallineamento con i saldi del Tesoriere, l'Ente ha inteso evidenziare che: *“se venivano tracciati i vincoli di cassa nei mandati di pagamento di cui sopra, relativi cioè al pagamento di interventi finanziati da contributi a rendicontazione, i flussi finanziari creati dalla procedura software della contabilità, non trovando il vincolo della correlata entrata, creavano uno scarto del flusso al Tesoriere e quindi non mettendo il vincolo nei mandati di pagamento si è creato disallineamento con i saldi del Tesoriere stesso”*.

Le irregolarità riscontrate sino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 e relative all'esposizione di saldi di cassa vincolati negativi sono risultate attenuate a seguito della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 651 del 29 dicembre 2023, con la quale è stata effettuata una ricognizione della consistenza della cassa vincolata a tale data, la quale è

risultata determinata nel saldo positivo di € 789.649,00, dato allineato – per come riferito dall’Ente - a quello della cassa vincolata rilevato dal Tesoriere³. Si intende dare evidenza del fatto che la menzionata determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 651/2023 – trasmessa dall’Amministrazione unitamente alla risposta istruttoria – dà atto della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, delle disposizioni di cui al punto 10.7 del paragrafo 10 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011⁴, nonché del riallineamento contabile, conseguente alla ricognizione effettuata, svolto secondo quanto previsto dalla FAQ 34 di ARCONET. Questa Corte si riserva in ogni caso ulteriori verifiche in merito al puntuale rispetto dei principi enucleati nella citata pronuncia di nomofilachia della Sezione delle Autonomie.

Quanto alla richiesta formulata circa l’avvertita necessità di dover anticipare per cassa il pagamento di spese in c/capitale, l’Amministrazione ha rappresentato che *“i pagamenti delle opere finanziate da contributi a rendicontazione (salvo l’anticipo) devono essere sostenuti dall’Ente e quindi pagati anticipatamente rispetto all’erogazione del contributo stesso”* ed ha fornito un prospetto nel quale *“sono stati indicati gli investimenti (a titolo non esaustivo) per i quali l’ente ha anticipato somme proprie con l’indicazione del soggetto giuridico erogante, le somme effettivamente pagate dall’Ente, i relativi residui attivi e passivi al 31/12/2022 ed al 31/12/2023”*.

Traendo i dati dalla relazione dell’Organo di revisione e da quella della Giunta con riferimento al rendiconto 2023 già approvato dall’Amministrazione, è possibile constatare come il saldo cassa rilevato al 31.12.2023 sia risultato pari ad € 4.806.149,61, quindi asseritamente capiente per le somme vincolate per cassa rideterminate in € 789.649,00.

In conclusione, la Sezione prende atto del protrato mancato ricorso da parte dell’Ente all’anticipazione di tesoreria e della narrata ricostituzione del saldo effettivo delle giacenze vincolate per cassa, per la quale l’Amministrazione ha anche trasmesso l’elenco dettagliato

³ Nel merito l’Amministrazione ha anche riferito di aver *“provveduto ad effettuare una ricognizione della consistenza della cassa vincolata al 29/12/2023 tenendo conto: (i) che ogni quota pagata prima di incassare, seppur legata ad una partita vincolata, non ha determinato movimentazione della cassa vincolata; (ii) che nel saldo al 29/12/2023 sono state rilevate solo le entrate aventi una specifica destinazione con vincolo solo di cassa come da normativa; (iii) che non tutte le entrate aventi specifica destinazione che hanno vincoli a livello di competenza hanno anche vincoli a livello di cassa; (iv) che sono state considerate vincolate in termini di cassa le entrate da trasferimenti pubblici non a rendicontazione e da legge; (v) che sono state escluse le entrate dove i vincoli sono formalmente imposti dall’Ente (contributo da privati, alienazioni, monetizzazioni, permessi di costruire, ecc...); (vi) che sono state escluse le somme incassate successivamente al pagamento, con fondi liberi delle spese correlate.*

⁴ Punto 10.7, All. 4/2, d.lgs 118/2011: *“Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.*

Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa”.

della consistenza sia al 31.12.2022 che al termine del seguente esercizio 2023, come chiesto in istruttoria.

3. Andamento delle riscossioni, FCDE e residui attivi.

Di preminente interesse per il bilancio dell'Ente sono certamente le riscossioni delle entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria, riferite ai soli titoli di bilancio primo e terzo, sia in competenza che in conto residui.

Non si può non sottolineare che all'efficienza della gestione della cassa concorrono necessariamente la capacità dell'Ente di riscuotere le entrate, in special modo quelle proprie, e la tempestività nei pagamenti delle obbligazioni passive assunte.

Al riguardo, si riportano i relativi dati nel prospetto a seguire, con riferimento agli esercizi dal 2018 al 2022, distinguendo tra entrate tributarie ed extratributarie, in conto competenza ed in conto residui.

Percentuale di riscossione Titoli I e III in conto competenza ed in conto residui

		2018	2019	2020	2021	2022
Titolo I	% c/competenza	78,36%	77,16%	72,95%	69,06%	80,40%
	% c/residui	20,58%	13,99%	14,67%	31,35%	22,91%
Titolo III	% c/competenza	79,43%	78,18%	73,87%	77,77%	79,34%
	% c/residui	65,36%	73,35%	55,31%	55,60%	45,27%

Il grado di efficienza della riscossione di tali entrate nelle annualità esaminate è risultato essere buono in conto competenza ed in conto residui delle entrate extra-tributarie, contrariamente a quello, sempre in conto residui, delle entrate tributarie, il quale, peraltro, come agevolmente desumibile dai dati sopra riportati, ha fatto registrare un andamento molto altalenante. Per quanto riguarda le suddette annualità, occorre, tuttavia, tenere conto che l'andamento delle riscossioni è stato verosimilmente condizionato dai provvedimenti emergenziali in termini di sospensione della riscossione di talune entrate, riguardanti sia i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento esecutivi, da ingiunzioni ed atti esecutivi, sia in termini di notifica, comprese le rateizzazioni già in essere delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi 186 e segg., della l. n. 197/2022.

In proposito, in istruttoria è stato chiesto all'Ente – quanto al contrasto all'evasione tributaria – di riferire brevemente sulle modalità di controllo poste in essere, nonché sullo stato delle attività svolte ed “in itinere”, specificando, per ciascun tributo interessato da dette attività, a quale annualità è giunta la verifica al termine dell'esercizio 2022.

Nella risposta l'Amministrazione ha riepilogato le attività svolte, indicando, altresì, lo stato attuale delle stesse, fornendo gli elementi informativi che si riportano a seguire.

Con specifico riferimento alle modalità di controllo, l'Amministrazione ha provveduto: (i) *“ad effettuare i controlli tra quanto dovuto dal contribuente (in base alle relative dichiarazioni di imposta/tributo presentate dallo stesso) e quanto versato”*; (ii) *“ad effettuare controlli incrociati tra le banche dati a disposizione dell'ente (catasto, forniture varie scaricabili dal portale dell'agenzia delle entrate, e altra documentazione a disposizione dell'ente presentata dal contribuente stesso per altri procedimenti) e quanto dichiarato dallo stesso contribuente ai fini tributari”*.

In merito, poi, allo stato delle attività svolte ed in itinere al termine dell'esercizio 2022, l'Amministrazione ha riferito:

- (i) *quanto all'IMU: “sono stati elaborati e trasmessi ai contribuenti gli avvisi di accertamento IMU per omesso e/o parziale versamento relativi all'anno di imposta 2018 [e] sono state elaborate e inviate alla riscossione coattiva le liste di ruolo coattive relative agli avvisi di accertamento IMU a tutto l'anno d'imposta 2017 non pagati dai contribuenti”*;
- (ii) *quanto alla TARI: “sono stati elaborati e trasmessi ai contribuenti i solleciti di pagamento TARI relativi all'anno di competenza 2020, [...] gli avvisi di accertamento TARI per omesso e/o parziale versamento relativi all'anno di imposta 2018 [e] gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARI relativi all'anno di imposta 2018; sono state elaborate e inviate alla riscossione coattiva le liste di ruolo coattive relative agli avvisi di accertamento TARI a tutto l'anno d'imposta 2017 non pagati dai contribuenti”*;
- (iii) *quanto alla TASI: “Sono stati elaborati e trasmessi ai contribuenti gli avvisi di accertamento TASI per omesso e/o parziale versamento relativi all'anno di imposta 2018 [e] sono state elaborate e inviate alla riscossione coattiva le liste di ruolo coattive relative agli avvisi di accertamento TASI a tutto l'anno d'imposta 2017 non pagati dai contribuenti”*;
- (iv) *quanto alla TOSAP: “sono stati emessi e trasmessi ai contribuenti avvisi di accertamento per omesso e/o parziale versamento relativi all'anno di imposta 2016”*;
- (v) *quanto all'I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità): “sono stati elaborati e trasmessi ai contribuenti gli avvisi di accertamento I.C.P. per omesso e/o parziale versamento relativi all'anno di imposta 2018, 2019 e 2020”*;
- (vi) *con riferimento al servizio cimiteriale - lampade votive: “sono stati elaborati e trasmessi agli utenti i solleciti bonari di pagamento relativi all'anno di competenza 2018”*.

La Sezione, al riguardo, pur rammentando gli effetti prodotti dall'emergenza da Covid-19 nelle annualità di riferimento, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, raccomanda l'adozione di ogni iniziativa utile al rafforzamento sul piano organizzativo e

gestionale del sistema di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria, in particolare in conto residui, ricordando, altresì, di attuare celermente tutte le attività necessarie all'individuazione dei debitori ed al recupero di quanto dovuto, a tutela delle proprie ragioni creditorie. La velocizzazione delle attività riconducibili all'emissione degli avvisi di accertamento, dei relativi solleciti e la conseguente eventuale iscrizione a ruolo coattivo consentirebbe, infatti, una maggiore celerità del recupero dell'evasione tributaria ed un conseguente maggiore grado di efficienza nella riscossione in conto residui.

In particolare, appare necessario che l'Ente adotti adeguate misure gestionali volte a consentire la pronta individuazione di eventuali beni di proprietà dei debitori inadempienti nonché a monitorare adeguatamente il grado di solvibilità degli stessi. È altresì necessario che in caso di insolvenza dei propri debitori, l'Ente assuma prontamente le conseguenti iniziative giudiziali a tutela del credito vantato. A riguardo si evidenzia che l'art. 268 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, innovando rispetto al regime previgente, consente al creditore (e dunque anche all'ente) di domandare l'apertura della liquidazione controllata. In caso di insolvenza relativa ad un imprenditore commerciale non di minori dimensioni, in continuità rispetto alla pregressa disciplina, è possibile invece domandare l'apertura della liquidazione giudiziale. È dunque necessario che l'ente ponga in essere un adeguato monitoraggio delle procedure di riscossione in grado di calibrare le modalità di tutela del proprio credito alla luce della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dei propri debitori, avvalendosi di tutti gli strumenti che l'ordinamento prevede a tutela del proprio credito. Giova, in questa sede ricordare, che una apertura intempestiva della procedura di liquidazione giudiziale o controllata, a causa dell'inerzia dell'ente creditore, in presenza di una insolvenza risalente nel tempo può comportare minori prospettive di recupero dei crediti insinuati.

Una maggiore efficienza della riscossione determinerebbe la possibile riduzione dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FDCE), con risorse che, anziché cautelativamente accantonate, diverrebbero utilizzabili dall'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni e per rendere servizi alla comunità rappresentata. Tale Fondo rappresenta, invero, allo stato attuale una voce piuttosto consistente nella composizione del risultato di amministrazione dell'Ente, con l'evoluzione di seguito evidenziata.

Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi dal 2018 al 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Ammontare quota acc.to al FCDE al 31.12	3.094.971,54	3.950.140,50	2.818.631,68	3.212.619,58	3.611.446,55

Il Fondo crediti, già dall'esercizio 2018, è stato sempre calcolato con il metodo ordinario.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Amministrazione di fornire il rendiconto della gestione degli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, parte entrata e parte spesa, distinto per capitoli ed il calcolo dettagliato del FCDE, effettuato sulla base del quinquennio di riferimento, che ha determinato l'accantonamento nel risultato di amministrazione di ciascuno degli esercizi considerati. L'Amministrazione ha trasmesso quanto richiesto e dalla documentazione di dettaglio fornita è stato possibile riscontrare la corretta determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, oltre al fatto che l'Ente, prudenzialmente, su alcune poste contabili ricomprese nel calcolo, ha operato un accantonamento persino maggiore rispetto a quello minimo derivante dall'applicazione dei principi contabili della contabilità finanziaria potenziata. Con specifico riferimento al fondo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022, i maggiori accantonamenti hanno riguardato gli accertamenti per gettito arretrato dell'ICI, la Tassa Rifiuti TARI, i proventi contravvenzionali in materia di circolazione della strada, il canone unico patrimoniale – suolo pubblico ed i fitti reali di fabbricati. Complessivamente, pertanto, l'accantonamento è stato quantificato in € 3.611.446,55, in luogo dell'importo minimo complessivamente determinato in € 3.044.703,75, con un maggiore accantonamento complessivo, quindi, pari ad € 566.742,80. La Sezione prende positivamente atto della svalutazione operata dall'Amministrazione per l'intero ammontare dei suddetti residui conservati al termine dell'esercizio 2022, i quali presentavano percentuali medie di incasso veramente esigue, soprattutto con riferimento a quelli riconducibili al gettito arretrato dell'ICI ed alla Tassa Rifiuti TARI, il cui ammontare è risultato particolarmente ingente.

Un ulteriore approfondimento sul riaccertamento ordinario 2022 ha riguardato, altresì - come ricordato in premessa - la conservazione di residui vetusti, sia attivi che passivi, per i quali l'Amministrazione aveva peraltro già dato elencazione nella relazione al rendiconto, indicando, nel merito, quale motivazione dalla conservazione, la riconduzione a "*partite debito/credito da chiudere*" (con specifico riferimento ai residui riconducibili al "*Park Trevi*", cap. entrata 640 e di uscita 2335) o a "*contributo a rendicontazione*" (con specifico riferimento al cap. entrata 901, contributo sisma "*Palazzo Natalucci*" ed al cap. uscita 2868/10, risultato in "*pagamento 2023*", nonché al cap. entrata 916, riconducibili al "*PIR Capoluogo*", al cap. entrata 921, contributo regionale per "*giardino Villa Fabbri*" ed al cap. entrata 932, "*contributo regionale scuola disabili*").

Con specifico riferimento alle poste contabili elencate, è stato chiesto, *in primis*, un aggiornamento al 31 dicembre 2023, invitando, poi, l'Amministrazione a voler fornire informazioni

sullo stato complessivo dell'attività di riconciliazione e riallineamento delle proprie posizioni creditorie e debitorie con la Regione Umbria - dettagliando, nello specifico, le poste contabili suddette individuate quali contributi regionali - aspetto che, come è noto, già a partire dal 2017, è anche oggetto di particolare attenzione da parte della Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale. Con specifico riferimento alle poste sopra evidenziate, è stato chiesto anche di precisare il soggetto giuridico erogante e l'eventuale riferimento a contabilità speciali, stante la riconduzione del contributo relativo al "Palazzo Natalucci" alla gestione sismica e quella della "scuola disabili" ad una "gestione dell'erogazione" a carico dell'azienda territoriale edilizia residenziale pubblica, ATER (indicazione fornita dal Comune nella nota del luglio 2021, tra i dati acquisiti proprio ai fini dell'allora giudizio di parificazione). Sul punto, l'Amministrazione ha fornito gli elementi informativi di seguito riportati, con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.

"Quota corrispettivi Park Trevi - Partite debito/credito da chiudere (cap. entrata 640 e di uscita 2335): l'Ente sta valutando la formale definizione delle partite reciproche di debito/credito già esaminate per le vie brevi a fine anno 2021 con Umbria T.P.L. e mobilità Spa;

Contributi regionale sisma "Palazzo Natalucci" - € 243.530,73 (cap. entrata 901) - Contributo a rendicontazione: l'importo di € 243.530,72 è stato completamente incassato nel corso dell'anno 2023 (ordinativi di incasso nn. 2875 del 24/08/2023 e 4756 del 22/12/2023. Il soggetto giuridico erogante è stata la Regione Umbria. Di tale importo € 138.018,09 sono riconducibili a contabilità speciali gestione sismica ed € 105.512,63 alla L. 457/78.

Riparazione danni sisma Palazzo Natalucci - € 54.754,71 (cap. uscita 2868/10) - Pagamento 2023. L'importo di € 54.754,71 è stato completamente pagato nell'anno 2023 (mandato di pagamento n. 115 del 20/01/2023);

PIR capoluogo - (cap. entrata 916/1) - Contributo a rendicontazione: le somme di € 54.124,05 e di 25.211,88 rimangono conservate in quanto contabilità speciale gestione sismica in attesa di definire la relativa rendicontazione.

Contributo regionale Villa Fabri - (cap. entrata 921) - Contributo a rendicontazione: la somma di € 80.000,00 concesso con D.G.R. n. 126 del 01/02/2010 e DGR n. 1023/2014 rimane conservata nel conto di bilancio in quanto da rendicontare alla Regione Umbria. La Regione Umbria in precedenti riconciliazioni della partita con il comune di Trevi comunicava tra le annotazioni che tale somma era confluita in avanzo di amministrazione.

Contributo regionale "Scuola Disabili" - (cap. entrata 932) - Contributo a rendicontazione: la somma di € 80.654,73 concessa con DGR 4337/1988, rimane conservata nel conto di bilancio in quanto il

contributo è in via di definizione con l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica (ATER) alla quale è in carico la gestione dell'erogazione finale".

Con specifico riferimento a quanto rappresentato, la Sezione non può che sollecitare l'Amministrazione comunale ad una celere conclusione della formale definizione dei reciproci rapporti finanziari con la società Umbria TPL e Mobilità, riconducibili alla quota dei corrispettivi del Park Trevi, stante il fatto che le relative poste contabili, sia attive che passive, risalgono finanche agli esercizi 2010 e 2011. Si intende sollecitare l'Amministrazione ad una conclusiva definizione della rendicontazione riconducibile alla contabilità speciale riguardante il PIR, pur comprendendo la riconduzione delle relative poste contabili ad una gestione sismica. Va richiamata l'attenzione dell'Amministrazione, tuttavia, soprattutto sulla necessità di provvedere quanto prima alla rendicontazione delle attività svolte e riconducibili al contributo regionale riconducibile a Villa Fabbri, il cui relativo residuo risale all'annualità 2015, per consentire alla Regione la reiscrizione in bilancio del contributo stesso e la sua liquidazione al Comune di Trevi. Simile osservazione si può, infine, proporre con riferimento al contributo regionale per la scuola disabili, per il quale la Sezione auspica una celere conclusiva definizione con ATER.

Con specifico riferimento, infine, allo stato complessivo dell'attività di riconciliazione e riallineamento delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente con la Regione Umbria, l'Amministrazione comunale, interpellata nel merito, ha rappresentato di interloquire con gli uffici regionali mediante spazi condivisi Google drive denominati "*SharingPA*", nei quali l'Ente locale scarica un file, messo a disposizione dalla Regione Umbria, di riepilogo delle poste contabili regionali, che il Comune verifica incrociando i dati con le proprie partite contabili ed indicando le proprie risultanze. Detto file verificato viene successivamente ricaricato nel medesimo spazio condiviso per essere messo a disposizione della Regione. Va detto che il Comune di Trevi ha finanche allegato alla risposta istruttoria il file con le risultanze al 31 dicembre 2023 caricato da ultimo nella suddetta piattaforma telematica.

I dati forniti mostrano ancora mancate riconciliazioni dei reciproci rapporti finanziari riconducibili sostanzialmente - da quanto si evince dal prospetto esaminato - alla mancata rilevazione di economie da parte della Regione, la quale ha mantenuto residui passivi per somme il cui beneficiario è risultato essere il Comune di Trevi, mentre quest'ultimo, indicando nelle annotazioni DDR regionali di fine esercizio 2023, ha rappresentato l'assenza di crediti nei confronti della Regione o somme a credito inferiori rispetto a quelle riconosciute da quest'ultima.

4. Pagamenti e loro tempestività – residui passivi.

L'andamento dei complessivi pagamenti rispetto alla totalità dei titoli di bilancio negli esercizi in esame è risultato il seguente.

Percentuale di pagamento dei complessivi titoli di bilancio in conto competenza ed in conto residui

	2018	2019	2020	2021	2022
% c/competenza	79,27%	71,64%	74,47%	72,31%	70,19%
% c/residui	53,39%	56,37%	54,74%	51,73%	57,58%

La misura dei pagamenti sia della competenza che dei residui, in termini percentuali, ha subito un andamento altalenante negli esercizi esaminati, pur evidenziando sempre una buona capacità di smaltimento delle proprie obbligazioni giuridiche passive.

Come già rappresentato in premessa, anche l'elenco dei residui passivi da riportare al termine dell'anno 2002, allegato al riaccertamento ordinario, è stato oggetto di approfondimento istruttorio, in quanto è risultata la conservazione al cap. 3580 di somme pari ad € 170.000,00 riconducibili al riconoscimento di un debito fuori bilancio, derivante da sentenze esecutive, avvenuto nell'esercizio 2019. Sul punto, l'Amministrazione è stata invitata a chiarire le motivazioni del mancato pagamento delle somme allora già riconosciute, nonché a fornire aggiornamenti al riguardo.

Al riguardo, l'Ente ha fornito i seguenti elementi informativi, specificando che:

- la somma di € 70.000,00, "riconosciuta a seguito di sentenza di condanna del Comune, non è stata ancora pagata perché l'amministrazione il cui mandato amministrativo è scaduto nel 2023 intendeva poter valutare la possibilità di inserire quel pagamento nell'ambito di un più ampio regolamento di interessi con la controparte. La nuova amministrazione, subentrata a metà maggio 2023, deve riprendere in considerazione detti elementi di interesse, valutarne l'attualità e la fattibilità. Una determinazione definitiva in merito è prevista per la fine del corrente anno 2024, cosa che permetterà anche di decidere sul pagamento e la conseguente cancellazione del residuo. Al momento non sono state intraprese azioni esecutive nei confronti del Comune";

- la somma di € 100.000,00, "riconosciuta a seguito di sentenza di condanna del Comune, è relativa agli esiti (ancora non definitivi) e all'interpretazione di una complessa vicenda contrattuale fra il Comune e una Società privata. Attualmente la causa è pendente in Corte di Cassazione. A oggi non sono state intraprese azioni esecutive nei confronti del Comune, che potrà definire compiutamente gli aspetti, anche economici, della vicenda una volta intervenuta la sentenza della Suprema Corte, così operando anche sul residuo in esame".

La Sezione, prendendo atto delle considerazioni offerte, non può che invitare l'Amministrazione ad un attento e costante monitoraggio delle questioni pendenti e sottostanti alla conservazione dei suddetti residui passivi, sollecitando, altresì, con riferimento alla somma di €

70.000,00, una quanto più celere possibile valutazione dei riferiti elementi di interesse ed auspicandone la conclusiva definizione al termine dell'esercizio in corso.

La seguente tabella espone, infine, i dati relativi all'Indice annuale di Tempestività dei Pagamenti (ITP) ed all'ammontare dei pagamenti, relativi alle transazioni commerciali, effettuati oltre la scadenza dei termini, come riportati nei documenti allegati a ciascun rendiconto e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, eccezion fatta per il dato dell'importo annuale 2022, confermato dall'Ente in sede di risposta istruttoria.

ITP annuale e importo annuale dei debiti commerciali pagati oltre la scadenza dei termini

	2018	2019	2020	2021	2022
<i>ITP ANNUALE - giorni di ritardo</i>	50,75	49,48	27,45	13,96	3,25
<i>Importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza dei termini</i>	4.036.378,18	3.988.985,53	2.339.332,65	2.739.582,02	1.098.823,12

I dati su esposti mettono in evidenza, in relazione all'ITP annuale, il progressivo miglioramento registrato dall'Ente e come quest'ultimo soltanto dall'annualità 2020 sia rientrato nel range previsto dalla relativa disposizione normativa. Anche l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini è risultato essere in costante riduzione negli esercizi in esame, sebbene, va detto, che l'esercizio 2023 ha visto un lieve peggioramento, con un IPT attestatosi a 4,68 giorni ed un ammontare annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza dei termini pari ad € 1.746.336,26.

Nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 l'Amministrazione ha accantonato un Fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 97.931,08, in quanto, secondo le indicazioni fornite dall'Organo di revisione contabile nel questionario al rendiconto 2022, nell'esercizio 2021, l'Ente ha prodotto la mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo e ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

5. Composizione del risultato di amministrazione e parte disponibile

La seguente tabella espone l'evoluzione, negli esercizi in esame, della composizione del risultato di amministrazione e della sua parte disponibile.

Composizione del risultato di amministrazione

		2018	2019	2020	2021	2022
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12 (A)	+	4.376.139,20	4.624.680,93	4.642.065,74	5.893.816,95	5.907.690,11
Totale parte accantonata (B), di cui:	-	3.221.021,54	4.162.093,50	3.130.617,68	3.565.272,08	3.960.708,21
FCDE		3.094.971,54	3.950.140,50	2.818.631,68	3.212.619,58	3.611.446,55
FAL		-	-	-	-	-
F. perdite soc. partecipate		-	-	-	-	-
Fondo Contenzioso		125.255,00	174.903,00	223.400,00	237.400,00	199.155,10
Altri Accantonamenti		795,00	37.050,0	88.586,00	115.252,50	150.106,56
Totale parte vincolata (C)	-	913.918,71	273.234,14	1.137.928,20	939.858,26	884.655,60
Tot. parte destin. a invest. (D)	-	194.948,27	45.000,00	83.236,61	151.409,28	292.907,18
Totale parte disponibile (E) = (A-B-C-D)	=	46.250,68	144.353,29	290.283,25	1.237.277,33	769.419,12

In primis, si evidenzia come le somme accantonate nella voce “Altri accantonamenti” nel risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2022 appaiano riconducibili al fondo accantonamento arretrati contrattuali (per € 40.000,00), al fondo per accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco (per € 12.175,48) ed al fondo di garanzia debiti commerciali (per € 97.931,08)⁵, come dettagliato nella documentazione in possesso della Sezione. Con specifico riferimento al fondo di garanzia, si osserva che lo stesso era stato determinando dall’Ente anche al termine del precedente esercizio 2021 (per € 70.826,00), sebbene impropriamente iscritto tra le risorse vincolate da legge, in luogo della corretta apposizione tra le risorse accantonate nel risultato di amministrazione, come, invece, correttamente operato nel seguente esercizio 2022.

Quanto, invece, al Fondo rischi contenzioso, in sede di interlocuzione istruttoria si è inteso provvedere ad un approfondimento. Nello specifico, come già indicato in premessa, è stato chiesto all’Amministrazione di fornire una ricostruzione dettagliata del valore dei contenziosi pendenti al 31.12.2022, con relativa valutazione del rischio di soccombenza a cui l’Ente è esposto, secondo i criteri di cui al punto 5.2, lett. h), All.4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ed i principi

⁵ Con riferimento a tale accantonamento, nella propria relazione al rendiconto 2022, l’Organo di Revisione ha dichiarato di aver “verificato che l’Ente ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l’accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018 che è stato quantificato con proposta di delibera di G.C. n 14 del 9/2/2023 in esercizio provvisorio così come prescritto dalla normativa”.

a cui questa Corte ha fatto più volte riferimento, di cui ai documenti OIC n. 31 e IAS 37. Sono stati chiesti, altresì, chiarimenti in ordine alla risposta negativa fornita nel questionario debiti fuori bilancio 2022, con la quale è stato riferito come l'Ente non abbia individuato l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale condanna (con riferimento a tutto il contenzioso, anche a quello che non ha determinato alcun accantonamento), nonché un aggiornamento sullo stato dei predetti contenziosi.

Sul punto, la Sezione prende atto della ricostruzione dettagliata del valore dei contenziosi pendenti al 31 dicembre 2022 con relativa valutazione del rischio di soccombenza e dell'elenco aggiornato delle valutazioni di rischio di soccombenza al 31 dicembre 2023 trasmessi dall'Amministrazione, dai quali si possono trarre informazioni circa i contenziosi pendenti, il relativo grado di giudizio e la conseguente valutazione del rischio. Circa la risposta negativa fornita nel questionario debiti fuori bilancio 2022, l'Ente ha riferito che detta informazione "è da intendersi nel senso che tutto l'importo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di soccombenza è stato accantonato al fondo rischi contenzioso ammontante al 31/12/2022 ad € 199.155,10", intendendo, quindi, che non esistono contenziosi che non sono stati valutati ai fini della determinazione del relativo accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondi Covid-19 e certificazioni

I dati di seguito esposti danno evidenza dell'impatto sul bilancio dell'Ente derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in termini di perdita di gettito subita e dei relativi fondi statali straordinari di ristoro allo stesso attribuiti. Negli esercizi finanziari del triennio 2020-2022 il Comune risulta aver beneficiato delle seguenti risorse statali straordinarie COVID-19:

	2020	2021	2022
Fondo Funzioni Fondamentali	415.218,37	30.096,00	-
Ristori specifici di entrata	54.849,00	48.918,00	5.224,00
Ristori specifici di spesa	143.833,00	188.567,00	110.188,00
Totale	613.900,37	267.581,00	115.412,00

Le suddette risorse ricevute dall'Ente sono risultate contabilizzate tra le entrate da trasferimenti, nei capitoli di bilancio dei rendiconti di ciascun esercizio finanziario. I modelli delle certificazioni COVID-19 del Comune relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 sono stati estrapolati da questi uffici dal portale "pareggio di bilancio" della RGS, dal quale si è potuto verificare che l'invio dei dati da parte dell'Ente è avvenuta, rispettivamente, il 27 maggio 2021, il 26 maggio 2022 ed il 25 maggio 2023, pertanto entro il termine del 31 maggio come stabilito dalla normativa in materia. I risultati delle certificazioni presentate dall'Ente hanno mostrato

il seguente saldo, evidenziando una complessiva perdita di gettito dallo stesso subito negli esercizi 2020 e 2021.

PERDITA DI GETTITO (minori/maggiori entrate al netto dei ristori; minori spese; maggiori spese al netto dei ristori)	2020	2021	2022
Saldo complessivo (in euro)	-80.811	-118.772	175.853

Quanto ai vincoli di legge e da trasferimenti, la successiva tabella mostra l'ammontare delle risorse non utilizzate e confluite in avanzo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020-2022, secondo quanto riscontrato nel prospetto "a/2" allegato al rendiconto:

Avanzo vincolato	2020	2021	2022
da legge-FFF	401.655,90	305.951,63	237.835,71
da trasferimenti -ristori specifici di spesa	19.391,42	102.814,97	123.398,59

In conseguenza a quanto disposto dall'art. 106, c. 1, quarto periodo, del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020), e, da ultimo, dall'art.1, commi da 506 a 510, della l. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), è stato emanato il decreto interministeriale (MINT-MEF) dell'8 febbraio 2024 che regola la chiusura e la definizione dei conguagli dei fondi nel periodo dell'emergenza COVID-19. Il citato decreto reca i criteri e le modalità della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, nonché le conseguenti regolazioni finanziarie e disposizioni contabili, completo delle Note metodologiche - Allegati A e B e dei dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun ente locale contenuti nelle Tabelle - Allegati C, D, E, F, quali parti integranti del già menzionato decreto. I dati di dettaglio contenuti nella Tabella - Allegato C riportano per il Comune di Trevi i seguenti importi (in euro):

FFF Biennio 2020-2021	Fabbisogno 2020-2021	Surplus al 31.12.2021	Fabbisogno 2022	Surplus al 31.12.2022	Miglioramento lettera E risultato di amministrazione 2021-2019	Lettera E risultato di amministrazione 2022	Surplus finale
445.315	-302.398	142.917	-123.131	19.786	1.092.924	769.419	0

Per il Comune di Trevi non è risultata alcuna eccedenza di risorse ricevute, come indicato alla voce "surplus finale".

Con riferimento all'avanzo vincolato da trasferimenti per ristori specifici di spesa, il suddetto Allegato E, per il Comune di Trevi, ha previsto - a fronte di ristori non utilizzati al termine dell'esercizio 2022 correttamente vincolati dall'Ente per € 123.399 per agevolazioni TARI e per il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa

per utenze di energia elettrica e gas – una somma di ristori non utilizzati con rettifica energetica pari ad € 95.739.

La Sezione ha verificato che il Comune, secondo quanto disposto dall'art. 3 del richiamato decreto, ha correttamente adeguato, in sede di rendiconto 2023, le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C ed E.

6. Ulteriori aspetti esaminati

Spese di rappresentanza

Un approfondimento istruttorio ha riguardato i prospetti relativi alle spese di rappresentanza, ex art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011, i quali debitamente sottoscritti e pubblicati dall'Amministrazione, non hanno mai visto l'indicazione degli estremi della delibera di approvazione del regolamento che disciplina tali spese. In sede di interlocuzione istruttoria, pertanto, l'Ente è stato invitato a riferire sulla sua eventuale adozione e, nel caso, di trasmetterne i relativi atti. Sul punto, l'Amministrazione ha riferito che il Comune di Trevi non ha adottato alcun regolamento in materia.

Al riguardo, si intende preliminarmente rammentare che l'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, dispone che *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all' articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale [...]”*. Il decreto ministeriale individua espressamente i soggetti a cui è demandato l'obbligo di “compilazione” (segretario dell'ente e responsabile del servizio finanziario) e di “sottoscrizione” del prospetto (segretario dell'ente e responsabile del servizio finanziario e Organo di revisione economico finanziario). Nello specifico, poi, non potendo fare riferimento ad un regolamento riguardante le spese di rappresentanza, la Sezione intende raccomandare all'Ente di attenersi scrupolosamente a quanto già affermato sul tema dalla giurisprudenza contabile, la quale, pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione di tali spese, ha enucleato i tratti distintivi delle stesse (cfr. *ex multis* Deliberazione n. 166/2021/SRC-PIE/PRSP, della Sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Ritardo nell'approvazione dei rendiconti

In sede istruttoria, questo Magistrato relatore ha, altresì, evidenziato come i rendiconti degli esercizi dal 2018 al 2022 risultano approvati dal Consiglio comunale oltre i termini previsti dalla normativa, finanche oltre agli slittamenti previsti per alcune annualità dal Legislatore, in

deroga al termine del 30 aprile ordinariamente fissato dall'articolo 227, comma 2, del TUEL. Ciò anche in conseguenza di ritardi nell'approvazione da parte della Giunta delle operazioni di riaccertamento ordinario, propedeutiche alla predisposizione dello schema di rendiconto. Al riguardo, l'Amministrazione è stata invitata a motivare detti ritardi, fornendo ogni elemento ritenuto utile al fine di connotare il fenomeno rilevato.

Sul punto, l'Ente ha riferito che: *“I rendiconti sono stati approvati in ritardo a causa di disfunzioni organizzative connesse alla ridotta dotazione organica dell'ente in particolare relativamente al rendiconto 2022: il riaccertamento dei residui è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 13/04/2023; il rendiconto dell'anno 2022 è stato approvato in Consiglio Comunale il 06/07/2023. Tale ritardo è da imputarsi al fatto che nel 2023 l'Ente è andato alle elezioni comunali e quindi a causa dell'avvicendamento amministrazione i tempi si sono allungati”*.

Nel merito, la Sezione non può che richiamare l'attenzione dell'Amministrazione ad una maggiore celerità sia delle operazioni di riaccertamento ordinario, prodromiche all'approvazione del rendiconto di gestione, sia all'approvazione stessa di quest'ultimo da parte dell'Organo consiliare. Si intende, altresì, sottolineare che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce uno strumento di verifica dei valori della previsione e della programmazione definitiva, in grado di fornire informazioni comparative e di consentire, alla luce dei risultati concreti conseguiti, una valutazione degli eventuali scostamenti e delle ragioni che li hanno determinati.

La rendicontazione rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma assurge a momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo del ciclo di gestione dell'Ente, la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria, ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficiari, in materia di copertura di alcuni servizi.

Società partecipate

In sede di interlocuzione istruttoria, questo Magistrato relatore ha, altresì, interpellato l'Amministrazione in ordine: (i) all'individuazione, al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 14, comma 6, dell'art. 175/2016, di società titolari di affidamenti diretti controllate dall'Ente dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione giudiziale nel quinquennio considerato dalla predetta norma ed all'eventuale relativo monitoraggio; (ii) ai Flussi finanziari anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (in termini di competenza e cassa) da e verso il Comune con i soggetti

partecipati (Agenzie, Aziende, Fondazioni, Istituzioni e Società) derivanti da obbligazioni prive della natura di corrispettività (quali a titolo meramente esemplificativo contributi) indicando beneficiario, importi, natura e motivazione (esplicitare eventuale norma giuridica statale o regionale che dispone il trasferimento legittimandolo), ponendo particolare attenzione a quelli nascenti o incrementati per sopperire alle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria (da virus Covid-19). Si precisa che rientrano nella suddetta classificazione anche, in ordine alle società partecipate, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie che, se riscontrati nei fatti, devono essere accompagnati dalla dovuta esplicitazione della circostanza se tali operazioni rientrano nel divieto di cui all'art. 14, comma 5, del Tusp (in caso affermativo e reso legittimo da norme sopravvenute indicare la disciplina derogatoria).

Nel merito, l'Amministrazione ha riferito che:

- (i) *“non sono state individuate le società titolari di affidamenti diretti controllate dall'Ente dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione giudiziale nel quinquennio considerato dalla norma in quanto non ricorre la fattispecie”;*
- (ii) *“il Comune di Trevi con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2010 ha approvato lo statuto della Fondazione di partecipazione Villa Fabbri e ai sensi del punto 3) del dispositivo della stessa deliberazione consiliare, viene riconosciuto annualmente alla Fondazione un importo di € 2.500,00 a titolo di Fondo di gestione”.*

Sono stati elencati dall'Ente anche i mandati di pagamento relativi all'erogazione di tale fondo di gestione dall'anno 2018 all'anno 2022, come di seguito riportato:

- Anno 2018: Mandato di pagamento n. 2491 del 04/12/2018;
- Anno 2019: Mandato di pagamento n. 1727 del 06/08/2019;
- Anno 2020: Mandato di pagamento n. 1682 del 20/08/2020;
- Anno 2021: Mandato di pagamento n. 414 del 17/02/2022;
- Anno 2022: Mandato di pagamento n. 754 del 30/03/2022.

Si evidenzia che nel questionario compilato in riferimento al rendiconto 2022 si afferma che l'Ente non ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società,

i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000. Nel medesimo questionario si motiva quanto precede evidenziando che si tratta di un comune con una popolazione, allo stato, inferiore ai 15.000 abitanti. A riguardo, il Collegio rappresenta che anche gli enti con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti hanno l'obbligo di agire, ex art. 97 Cost., secondo i principi della buona amministrazione. Tali principi postulano un puntuale controllo circa l'utilizzo del patrimonio pubblico in ciò comprendendosi anche le risorse pubbliche immobilizzate sotto forma di partecipazioni societarie di proprietà del comune.

Sulla base delle predette considerazioni, la Sezione esorta il Comune ad un costante ed efficace monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale alla preservazione degli equilibri gestionali. (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 111/2021/PRSE).

CONSIDERATO

- che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese dall'Organo di revisione nelle relazioni-questionario. La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva degli aspetti non oggetto di specifica pronuncia;
- che quanto sopra riscontrato necessita di essere segnalato all'attenzione degli Organi di governo dell'Ente e dell'Organo di revisione.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

la sussistenza di taluni profili di criticità illustrati in parte motiva

RICHIEDE

all'Ente:

- di incrementare ulteriormente, nell'ambito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, in conformità ai canoni di prudenza e veridicità, una scrupolosa verifica dei presupposti giuridici che ne giustificano il mantenimento in bilancio, anche in ragione dell'effettiva esigibilità, con particolare riguardo ai residui più datati correlati alle entrate proprie, valutando, altresì, anche nei futuri esercizi finanziari l'opportunità di operare lo stralcio dal conto del bilancio dei crediti scaduti da oltre tre anni e non riscossi, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato di cui all'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- di motivare adeguatamente, tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili, il mantenimento di residui ultraquinquennali;
- di accelerare i procedimenti di definizione e di rendicontazione delle attività svolte e riconducibili ai contributi regionali conservati a residuo, come meglio indicato in parte motivata,
- di adottare ogni iniziativa utile al rafforzamento sul piano organizzativo e gestionale del sistema di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria, in particolare in conto residui, velocizzando, altresì, le attività di verifica afferenti all'emersione del recupero dell'evasione tributaria;
- di adottare ogni necessaria iniziativa per assicurare la tempestività dei pagamenti dei propri debiti commerciali;
- di provvedere con maggiore celerità alle operazioni di riaccertamento ordinario, prodromiche all'approvazione del rendiconto di gestione e di contenere l'approvazione stessa di quest'ultimo da parte dell'Organo consiliare entro i termini ordinariamente fissati dal TUEL, o, comunque, entro gli slittamenti previsti dal Legislatore per alcune specifiche annualità;
- di monitorare costantemente il contenzioso pendente, anche in riferimento ad eventuali giudizi nei quali l'Ente non risulta costituito e di tenere sotto stretto controllo le eventuali insorgenze di future passività potenziali.

RACCOMANDA

all'Organo di revisione di esercitare, con la massima diligenza, la propria funzione di collaborazione all'Ente e di vigilanza su tutti gli aspetti della gestione economico-finanziaria, anche con riferimento alle osservazioni formulate in parte motivata, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione contabile del Comune di Trevi;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.

Il Magistrato estensore
Antonino Geraci

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositato il 3 giugno 2024
Il Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani